

Ordine degli Architetti di Firenze e Prato

a cura del Consiglio

Delibera Consiliare 21/04/1997

(Limiti e competenze del tecnico laureato nel campo delle opere civili)

1) ARCHITETTI ED INGEGNERI

Fonti Normative

Le fonti normative da cui discendono gli ordinamenti professionali e che disciplinano le competenze degli ingegneri e degli architetti sono comuni.
si ricordano in proposito le seguenti norme:

a) R.D. 16 marzo 1942 n. 262 *Approvazione del testo del Codice Civile - art. 2229*

b) Legge 24 giugno 1923 n. 1395 *Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti*

c) R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 *Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto*

d) R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 *Norme per la esecuzione delle opere in c.a.*

e) legge 2 marzo 1949 n. 143 *Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti*

f) legge 5 novembre 1971 n. 1086 *sulle opere in conglomerato cementizio armato*

g) legge 2 febbraio 1974 n. 64 *recante provvedimenti in zona sismica*

h) Direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1985

E necessario precisare che la numerosa produzione di sentenze in materia non costituisce in alcun modo elemento di interpretazione o modificazione legislativa che rimane di esclusiva competenza del legislatore stesso, stessa considerazione vale per quelle circolari interpretative di organismi anche ministeriali non competenti in materia di competenze (ad es. Consiglio Superiore dei LL.PP.)

Nell'occasione si ricorda che la competenza in materia di libere professioni é del Ministero di Grazia e Giustizia.

Nonostante la unicità delle fonti che regolano la competenza di queste figure professionali dal disposto normativo deriva un quadro per cui a fronte di una maggioranza di competenze comuni esistono anche alcune competenze esclusive di una o dell'altra figura.

Competenze degli Architetti ed ingegneri

1. Opere di edilizia civile

L'articolo 52 1(inf) comma del R.D. 2537/1925 stabilisce che *formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative* nella sua ampia formulazione, sottolineata anche dalla giurisprudenza (Cons. Stato, IV 9 novembre 1989 n.765) deve intendersi come *onnicomprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica* (dal momento della progettazione a quello del collaudo) per i quali non siano previste diverse specifiche competenze professionali, espressamente fatte salve dal successivo art. 53 del citato R.D. n.2537/25.

In sostanza come riportato nel parere emesso con nota 7/54/11493 dal Ministero di Grazia e Giustizia che é l'organo cui compete per legge (art. 57 del R.D. 2537/1925) l'alta vigilanza sugli Ordini Professionali,

a) In considerazione del notevole progresso tecnico manifestatosi in questi ultimi anni, l'espressione edilizia civile deve essere intesa comprendendovi anche quelle opere che sono indissolubilmente legate al manufatto architettonico vero e proprio

b) i servizi relativi al verde, agli impianti fognari, all'approvvigionamento idrico, elettrico, telefonico ecc., sono frutto di una progettazione unitaria della quale l'architetto progettista deve essere l'unico e vero ideatore, pur avvalendosi, in alcuni casi, di collaborazioni specifiche.

c) rientra nelle competenze di un architetto, che abbia progettato un piano di lottizzazione di un comprensorio, anche la progettazione delle singole opere fognarie, o di acquedotto

2. Opere di urbanizzazione secondaria

Ai sensi dell'art. 52 1(inf) comma è certa la comune competenza in materia, peraltro riconfermata come esclusiva da norme di settore come quelle dell'edilizia scolastica R.D. 1 maggio 1925 n.1432, R.D. 5 febbraio 1928 n.377, R.D. 26 aprile 1928 n.1297.

3. Opere di urbanizzazione primaria

Competenza comune, grazie alla interpretazione non letterale della espressione *opere di edilizia civile*, della numerosa giurisprudenza disponibile che ha ritenuto comprese in detta espressione le *opere stradali e fognarie connesse agli edifici e necessarie alla utilizzazione degli edifici stessi*.

Ne è derivato il riconoscimento della competenza dell'architetto a progettare e dirigere i lavori di opere di urbanizzazione di quartieri urbani o di strade nell'ambito della città .

E stato ritenuto infatti che il legislatore originario all'art. 52 del citato R.D. 2537/23 abbia in realtà indicato la categoria residuale di opere non previste dall'art. 51, per cui, considerato l'attuale ordinamento degli studi delle facoltà di architettura e la tendenziale equiparazione dell'attività di ingegnere ed architetto registrata dalle norme successive al R.D., è da considerare di spettanza di entrambe le categorie la progettazione e la direzione dei lavori relativi ad opere di urbanizzazione con la sola esclusione di quelle opere di particolare complessità tecnica che implicano conoscenze peculiari.

Pertanto l'architetto, come l'ingegnere, può progettare e dirigere i lavori di opere di urbanizzazione di quartieri urbani o di strade nell'ambito della città .

4. Impianti

Come già riportato nel parere emesso con nota 7/54/11493 dal Ministero di Grazia e Giustizia l'espressione edilizia civile deve essere intesa comprendendovi anche quelle opere che sono indissolubilmente legate al manufatto architettonico vero e proprio e quindi i servizi relativi, all'approvvigionamento idrico, elettrico, telefonico di riscaldamento e di condizionamento, al verde, agli impianti fognari ecc., sono frutto di una progettazione unitaria della quale l'Architetto o l'Ingegnere progettista deve essere l'unico e vero ideatore, pur riservando al solo Ingegnere quelle opere impiantistiche di *particolare* complessità

2) Agronomi e Forestali

La legge 10 febbraio 1992 n.152 consente loro di progettare, dirigere e collaudare costruzioni rurali o per industrie agricole nonché opere idrauliche e stradali in zone rurali senza alcuna limitazione; possono inoltre redigere strumenti urbanistici in zone agricole

Esulano dalle loro competenze la progettazione di edifici in cemento armato o ferro se questi interessano l'incolumità delle persone

3) Geologi

Legge istitutiva della professione L. 3 febbraio 1963 n.112

Non hanno competenze nel campo delle costruzioni ma il D.M. Ministero LL.PP. 11 marzo 1988 ha previsto che il progetto della struttura debba comprendere una relazione geotecnica ed in alcuni casi geologica.

Compete al geologo la relazione geologica mentre la relazione geotecnica è di competenza del progettista dell'edificio architetto od ingegnere e nel caso l'edificio non sia realizzato in cemento armato o ferro dell'agronomo o del tecnico diplomato (geometra, perito industriale - edile)

Esulano dal campo professionale

A) dell'Architetto

Progettazione direzione lavori e collaudo di :

- opere stradali
- sistemi fognari
- reti idriche
- reti elettriche
- reti telefoniche
- impianti tecnici e tecnologici

quando queste categorie di opere non sono direttamente connesse alla realizzazione di un intervento edilizio e quindi non possono essere considerate come accessorie di opere di edilizia civile.

- gli impianti di depurazione (Consiglio Sup. LL.PP. voto n. 62 del 16.12.1983)
- le opere idrauliche (Consiglio di Stato IV sez. sentenza 19.02.1990 n.92)
- gli acquedotti rurali (TAR Lombardia sez. II 13.03.1989 n.201)
- impianti di edilizia industriale

B)Ingegnere civile e/o edile

1)Progettazione, Direzione dei lavori e collaudo di opere di edilizia civile che presentino *rilevante carattere artistico*; **tali beni non necessariamente devono essere inseriti negli elenchi della L.1089/39 ma può risultare sufficiente il particolare contesto entro il quale viene realizzato l'intervento edilizio** quali:

Opere che riguardano edifici di rilevante interesse storico o artistico(art 52 R.D. n. 2537/1925) diverse da quelle sottoposte a specifica tutela ai sensi delle leggi 29.06.1939 n.1497 e 01.06.1939 n. 1089 ; detta originaria riserva di competenza esclusiva è, allo stato attuale, riconducibile (per il disposto dell'art.2 del D.M. 1444/68) a quegli agglomerati urbani che rivestono particolare pregio ambientale, ed individuati negli Strumenti Urbanistici comunali come zone A o quantomeno a quegli agglomerati urbani le cui caratteristiche di pregio sono specificate dallo strumento urbanistico medesimo
In termini pratici la riserva di competenza esclusiva è limitata a quelle porzioni di zona A che hanno evidenziato caratteristiche di qualità e di particolarità di pregio storico ambientale per le quali, è stato prescritto la possibilità di realizzare solo interventi miranti alla conservazione escludendo interventi di trasformazione.

Ciò corrisponde all'insieme degli edifici ricadenti nelle zone A per le quali gli Strumenti Urbanistici (vigenti ed adottati) prescrivono interventi di **restauro e risanamento conservativo** e non ammettono interventi di ristrutturazione edilizia.

2)Il 2(inf) comma dell'art. 52 della L.1089/1939 afferma che sono oggetto di esclusiva competenza dell'Architetto il restauro ed il ripristino (e comunque qualsiasi intervento) degli edifici contemplati nella Legge 364/1909 ivi compresa la manutenzione ordinaria; pertanto detta riserva di competenza esclusiva deve oggi ritenersi riferita a *tutti gli edifici tutelati* dalle varie disposizioni di legge che hanno sostituito e/o integrato la norma originaria e pertanto:

-Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere relative ad interventi per il restauro ed il ripristino di edifici già notificati ai sensi delle leggi n.369/1909 e n. 778/1922 per il disposto dell'art. 71 della L.1089/1939;

-Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere relative ad interventi per il restauro ed il ripristino di edifici notificati ai sensi dell'art.3 delle legge 01.06.1939 n.1089 e della legge 20.06.1909 n.364 (interesse storico, artistico, archeologico, paleontologico) (2(inf) comma art 52 R.D. n. 2537/1925);

-Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere relative ad interventi per il restauro ed il ripristino di edifici notificati ai sensi dell'art. 21 della legge 01.06.1939 n.1089 e della legge 20.06.1909 n.364 (interesse storico, artistico, archeologico, paleontologico) (2(inf) comma art 52 R.D. n. 2537/1925);

-Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere relative ad interventi per il restauro ed il ripristino di edifici notificati ai sensi del 1 comma dell'art. 7 della legge 1497/1939 (2(inf) comma art 52 R.D. n. 2537/1925);

-Progettazione, direzione lavori e collaudo di opere relative ad interventi per il restauro ed il ripristino di interventi da eseguirsi su corpi di fabbrica esistenti non necessariamente dotati essi stessi di valore artistico ma in cui sono presenti parti notificate ai sensi delle suddette normative (R.D. n. 2537/1925);

-Progettazione direzione lavori e collaudo di opere relative ad interventi da eseguirsi su edifici di interesse storico ed artistico così come definiti all art. 2, e 4 della Legge 01.06.1939 n.1089;

-Redazione di Piani di Recupero e di Risanamento di aree urbane in cui siano presenti edifici di valore storico - artistico come sopra definiti;

LIMITI COMPETENZE DEL TECNICO DIPLOMATO NEL CAMPO DELLE OPERE CIVILI

Fonti Normative

La fonte normativa da cui discende l'ordinamento professionale che disciplina le competenze del geometra è la seguente:

- a)il R.D. 11 febbraio 1929 n.274 Regolamento per la professione del Geometra
- b)16.11.1939 n. 2229 Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato
- c)Legge 02.03.1949 n.144 Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri
- d)Legge 05.11.1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale precompresso e per le strutture metalliche

il tutto integrato da una vasta giurisprudenza nonchè dal documento emanato dalla Commissione Interministeriale per l'esame dei limiti di competenza dei Geometri Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni Ufficio VII

Competenze dei Geometri e dei periti edili

In base alla normativa vigente compete al geometra:

- Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di costruzioni rurali ed edifici per uso industrie agricole di limitata importanza
- Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di modeste costruzioni civili compresa la progettazione degli impianti idrosanitari, di fognatura interna all'edificio, elettrici, di riscaldamento (con potenzialità inferiore a 30.000 Kcalh) e di tutti gli altri impianti interni ed al servizio della costruzione progettata
- Progettazione e direzione dei lavori delle strade per la viabilità rurale ed interpodereale, strade di lottizzazione (facenti parte di progetto di lottizzazione redatto da tecnico laureato), strade di cantiere
- Operazioni topografiche, fotogrammetriche e cartografiche,
- Operazioni catastali

Esulano dal campo professionale

Per modesta costruzione di competenza del tecnico diplomato è da intendersi quella costruzione che a prescindere dalle sue dimensioni comporti un limitato impegno progettuale.

Fermo restando che il semplice parametro dimensionale non può essere esaustivo delle problematiche,

si ritiene comunque che **oltrepassino** i limiti della modesta costruzione gli edifici civili che superano una o più delle seguenti condizioni:

- edifici singoli di volumetria superiore a mc. 1200;
- edifici singoli costituiti da più di 6 unità immobiliari o da più di 2 piani fuori terra;
- edifici costituiti dalla ripetizioni di moduli elementari, quando comportino volumetrie superiori a complessivi mc. 2400 o siano costituite da oltre 8 unità immobiliari.

Si ritengono assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni artigianali di 1 piano fuori terra con superficie non superiore a mq. 1000

Sono inoltre escluse :

-Tutte le categorie di interventi su edifici ed aree già indicate escluse dalle competenze degli ingegneri in quanto di interesse storico- ambientale

-Sono escluse le opere **non civili** ovvero:

-Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di costruzioni con struttura di qualsiasi tipo, a destinazione

-industriale

-funerari

-di culto

-terziaria in genere

-opere pubbliche in genere

-Progettazione e direzione dei lavori di interventi di natura urbanistica a qualsiasi livello

-Piani territoriali

-Piani regolatori

-Piani particolareggiati

-Piani di recupero

-Piani di lottizzazione

-Piani paesaggistici

Nelle attività sopraelencate il geometra può partecipare, per le operazioni tecniche di sua competenza e dietro esplicita dichiarazione del suo contributo, collaborando con figure tecniche di altre categorie professionali competenti ed incaricate del progetto generale.

comportamento dell'architetto membro di commissioni tecnico - consultive

l'Architetto - commissario edilizio svolge funzioni di organo consultivo del Sindaco e tra i suoi compiti, vi è la vigilanza circa le competenze professionali, funzione peraltro molto delicata poichè in presenza di esercizio abusivo della professione (art. 348 C.P.) oltre alle conseguenze penali per chi ha commesso il fatto, *tutti gli atti amministrativi rilasciati dagli enti preposti sono illegittimi e quindi inefficaci*, rimanendo comunque da valutare le eventuali responsabilità civili

tutto ciò visto e considerato

il Consiglio dell'Ordine degli Architetti delle Province di Firenze e Prato approva il presente documento invitando, a partire dalla data odierna, tutti gli iscritti *a qualsiasi titolo appartenenti a commissioni tecniche edilizie od urbanistiche*

ad uniformarsi, ad applicare ed a far applicare

le seguenti direttive in merito alla valutazione ed interpretazione giuridica delle norme vigenti in materia di limitazione delle competenze professionali delle diverse categorie tecniche

In caso l'Architetto - commissario rilevasse la sussistenza di alcuni dei motivi di incompetenza professionale sopra riportati dovrà emettere il seguente parere da far mettere a verbale:

Si esprime parere contrario all'approvazione della pratica, in quanto le opere in oggetto non rientrano nella sfera delle competenze professionali del tecnico progettista a norma del vigente regolamento della professione di geometra R.D. 11.02.1929 n. 274 (ovvero : di ingegnere ed architetto R.D. 23.10.1925 n.2537)

Nel caso la pratica dovesse essere approvata, nonostante il parere contrario dell'Architetto commissario dovrà far mettere a verbale la seguente richiesta:

Si richiede l'emissione, da parte del Sindaco, di parere motivato in ordine alla valutazione dei requisiti tecnici, qualitativi e quantitativi considerati a giustificazione della legittimità del rilascio dell'atto amministrativo di approvazione, in ordine alla presunta sussistenza della competenza professionale del tecnico firmatario del progetto.

Inoltre ogni caso rilevato dovrà essere tempestivamente comunicato al Presidente dell'Ordine degli Architetti che, accertata la violazione, provvederà a promuovere tutte le azioni giuridiche e legali atte a tutelare la figura professionale dell'architetto ed i pubblici interessi di cui la categoria è responsabile.

Si ricorda che la non osservanza della presente deliberazione da parte degli iscritti - commissari si configura come violazione delle norme deontologiche.